

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2120 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2022****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Affinché le autorità competenti possano aggregare e confrontare in modo efficace le informazioni sui progetti di crowdfunding finanziati, dovrebbe essere assicurata la coerenza delle norme e dei formati utilizzati dai fornitori di servizi di crowdfunding nella comunicazione di tali informazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503. È pertanto opportuno stabilire un modello che preveda norme e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni.
- (2) Al fine di consentire la raccolta tempestiva di informazioni e la loro successiva trasmissione all'ESMA da parte delle autorità competenti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero comunicare alle autorità competenti le informazioni relative all'anno civile entro la fine di febbraio dell'anno successivo. Al fine di fornire alle autorità competenti e all'ESMA le informazioni complete necessarie per rafforzare la capacità delle autorità competenti di esercitare la vigilanza sui rispettivi soggetti e per consentire all'ESMA di elaborare e pubblicare statistiche complete sul mercato del crowdfunding nell'Unione, le informazioni comunicate dai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero includere informazioni su tutti i progetti finanziati tramite la piattaforma di un fornitore di servizi di crowdfunding, compresi i progetti che non hanno raccolto denaro nell'anno pertinente. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che le informazioni da essi fornite siano complete e accurate.
- (3) Data la sensibilità delle informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a comunicare, le procedure per la comunicazione di tali informazioni dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni comunicate.
- (4) Al fine di garantire l'identificazione certa ed efficiente dei titolari di progetti, dovrebbero essere comunicati i pertinenti identificativi comunemente utilizzati al riguardo. Se il titolare di progetti è una persona giuridica, è opportuno comunicare il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del titolare di progetti. Dato che non esiste una norma internazionale comune per l'identificazione delle persone fisiche e considerata l'importanza di garantire una chiara identificazione dei titolari di progetti che sono persone fisiche, per tali titolari di progetti dovrebbe essere comunicato l'identificativo di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione ⁽²⁾. Inoltre, al fine di garantire l'interoperabilità dei dati e di consentire l'integrazione delle informazioni comunicate con altri dati disponibili nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503, dovrebbe essere comunicato l'identificativo dell'offerta di crowdfunding determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (cfr pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale).

